



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
igino@studiosorbino.com
<http://www.studiosorbino.com>

News per i Clienti dello Studio del 06 Giugno 2020

Ai gentili clienti e Loro Sedi

DL Rilancio: Istituito un nuovo credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'art. 120 del DL 34/2020 introduce un nuovo credito d'imposta al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro. L'agevolazione è **riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa**, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, **indicati nell'Allegato 1 articolo 120" al DL 34/2020** (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, musei). Possono fruire dell'agevolazione anche le **associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati**, compresi gli enti del Terzo del settore. Il credito d'imposta è riconosciuto **in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie** e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Tra gli interventi agevolati **sono compresi quelli edilizi necessari per:**

- **il rifacimento di spogliatoi e mense;**
- **la realizzazione di spazi medici**, ingressi e spazi comuni;
- **l'acquisto di arredi di sicurezza.**

L'agevolazione si sostanzia in un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese suddette sostenute nel 2020, **per un massimo di 80.000,00 euro per beneficiario**, mentre lo **stanziamento complessivo** per tale agevolazione **è pari a 2 miliardi.**

Il credito d'imposta può essere:

- **utilizzato**, nell'anno 2021, **esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (non si applicano, per espressa previsione normativa, i limiti alle compensazioni previsti dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000);
- **può essere ceduto ad altri soggetti**, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per ulteriori specifiche si dovrà attendere provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, **da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL Rilancio.**

Premessa

L'art. 120 del DL 34/2020 introduce un **nuovo credito d'imposta al fine di sostenere** ed incentivare **l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi** e gli ambienti di lavoro.

Osserva

L'agevolazione è collegata, come si legge della Relazione illustrativa, **alla riapertura in sicurezza delle attività**.

Soggetti beneficiari

L'agevolazione è **riconosciuta ai soggetti esercenti attività d'impresa**, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, **indicati nell'Allegato 1 articolo 120" al DL 34/2020**.

Osserva

Come rilevato dalla Relazione illustrativa, **i possibili beneficiari del credito d'imposta sono gli operatori con attività aperte al pubblico**, quali tipicamente, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

La seguente tabella **riporta l'elenco dei soggetti interessati di cui all'Allegato 1**.

Codice ATECO	Attività
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010	Gestione di vagoni letto
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030	Gelaterie e pasticcerie

561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
562910	Mense
562920	Catering continuativo su base contrattuale
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400	Attività di proiezione cinematografica
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator
799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202	Attività nel campo della regia
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100	Attività di biblioteche ed archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932920	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420	Stabilimenti termali

Osserva

Possono fruire dell'agevolazione anche le **associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati**, compresi gli enti del Terzo del settore.

Ambito oggettivo

Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per **far rispettare le prescrizioni sanitarie** e le misure di contenimento **contro la diffusione del virus COVID-19**.

Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:

- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- l'acquisto di arredi di sicurezza.

L'agevolazione spetta altresì in relazione agli **investimenti necessari di carattere innovativo**, quali lo **sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie** allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature **per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti**.

Si tratta tuttavia di una **prima elencazione**, posto che, come evidenziato dalla Relazione illustrativa, in **questa fase non è possibile identificare tutti i soggetti** e tutte le categorie di **investimenti necessari alla riapertura**. Per tale ragione viene previsto che **con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico**, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, **possano essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto** e investimenti ammissibili all'agevolazione, fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto.

Misura dell'agevolazione

L'agevolazione si sostanzia in un **credito d'imposta in misura pari al 60%** delle spese suddette sostenute nel 2020, **per un massimo di 80.000,00 euro**.

Lo stanziamento complessivo per tale agevolazione è pari a 2 miliardi.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta può essere:

- **utilizzato**, nell'anno 2021, **esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;

Non si applicano, per espressa previsione normativa, **i limiti alle compensazioni** previsti dall'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e di cui all'art. 34 della L. 388/2000.

→ **ceduto ad altri soggetti**, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Osserva

Le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta **saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL Rilancio.

Rilevanza fiscale dell'agevolazione

A differenza degli altri crediti d'imposta legati all'emergenza epidemiologica previsti dal DL Rilancio, **per l'agevolazione in esame non viene disposta l'esclusione dalla formazione del reddito** ai fini delle **imposte sui redditi** e del **valore della produzione ai fini dell'IRAP**.

Osserva

Si auspica che tale circostanza **sia oggetto di modifiche** in sede di conversione in legge del DL.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta in esame, ai sensi dell'art. 120 co. 2 del DL 34/2020, **è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese**, comunque **nel limite dei costi sostenuti**¹².

Osserva

Tale misura di favore potrebbe quindi cumularsi con il credito d'imposta per la sanificazione¹.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

¹ Si rammenta, infatti, che l'art. 125 del D.L. Rilancio riconosce, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e agli enti non commerciali, un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario e può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi o in compensazione nel modello F24, ovvero ceduto ad altri soggetti ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020.